

CRITERI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO E DELL'INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art.16 del D.M. nr.180/2010 e dell'art.16 comma 4 lettera d) del D.M. 145/11 e dell'art.10 del Regolamento dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, le spese di avvio del procedimento, nella misura di Euro 40,00 per ciascuna parte, devono essere corrisposte dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, mediante bonifico sul c/c 3606 presso Banca Popolare Pugliese - Filiale di Lecce - Piazza Mazzini IBAN IT08R0526216081CC0810003606, intestato a Ordine degli Avvocati di Lecce - Organismo di Conciliazione, indicando nella causale "Domanda mediazione [nomeparte-nomecontroparte]".

La parte chiamata alla mediazione dovrà corrisponderle con le stesse modalità al momento della sua adesione al procedimento.

Le spese di mediazione sono quelle indicate nella Tabella A allegata al Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 2 ottobre 2013. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi del codice di procedura civile. Se il valore è indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza notevole tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore e lo comunica alle parti.

Ai sensi del primo comma dell'art.5 del Regolamento, l'indennità di mediazione nella misura stabilita dalla Tabella approvata dal Consiglio dell'Ordine, e con le modalità indicate dall'art.10 del Regolamento, deve essere corrisposta, dalla parte istante e dalle parti chiamate che abbiano aderito al tentativo, solo a seguito del raggiungimento dell'accordo tra le parti, se questo avviene durante il primo incontro, ovvero prima del secondo incontro fissato per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessuna ulteriore indennità sarà dovuta.

Nel caso di mancata adesione di una o più parti invitate, che comporti l'impossibilità di procedere alla mediazione, la Segreteria rilascerà certificato attestante il fallimento del tentativo di conciliazione, senza alcun ulteriore onere economico.

Agli incontri le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

La condizione di procedibilità è avverata se il primo incontro si conclude senza accordo; in tal caso nessun compenso è dovuto.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo, unitamente alla domanda di mediazione, la documentazione necessaria a comprovare il possesso delle condizioni richieste, ai sensi del medesimo D.P.R. nr.115/2002.

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE ex art. 16 D.M. 145/2011

Spese di avvio della procedura: € 40,00 comprensivo di IVA

da versarsi a cura: - della parte istante al deposito della domanda; - dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione

Valore della lite	Proposta
Fino a € 1.000	€. 43
Da € 1.001 a € 5.000	€. 86
Da € 5.001 a € 10.000	€. 160
Da € 10.001 a € 25.000	€. 240
Da € 25.001 a € 50.000	€. 320
Da € 50.001 a € 250.000	€. 500
Da € 250.001 a € 500.000	€. 700
Da € 500.001 a € 2.500.000	€. 1.200
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€. 2.000
Oltre € 5.000.000	€. 2.600

Le spese di mediazione, come sopra indicate, comprensive di IVA, comprendono l'onorario del mediatore. Si precisa che le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e /o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede, raccomandate, certificati, visure, ecc.). Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 145/11 le spese di mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato: "L'importo delle spese di mediazione (...):

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, salvo i casi di cui all'art. 5 co. 1 Dlgs 28/10;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo (d.lgs.28/10) , salvo i casi di cui all'art. 5 co. 1 Dlgs 28/10